

Camera dei Deputati

Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo)

Disegno di legge n. 3792

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di
fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia
elettrica, gas e servizi idrici

Audizione di Elettricità Futura

12 settembre 2017



Elettricità Futura ringrazia la Commissione X della Camera per l'opportunità di intervenire nell'ambito dell'esame del provvedimento che contiene disposizioni di significativo impatto per il settore elettrico e gas che, pertanto, ci consente di fornire un costruttivo contributo ai fini della definizione degli interventi che il Parlamento intenderà operare.

Elettricità Futura, nata dalla fusione avvenuta nello scorso mese di aprile di Assoelettrica e assoRinnovabili, costituisce la principale associazione del mondo elettrico italiano, associando più di 700 operatori che impiegano oltre 40.000 addetti e detengono più di 76.000 MW di potenza elettrica installata tra convenzionale e rinnovabile e circa 1.150.000 km di linee, tra cui produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori, venditori e fornitori di servizi.

Ciò ci consente di avere una visione ampia delle specifiche problematiche settoriali e ci spinge alla ricerca di soluzioni e proposte che contemperino le esigenze dei diversi attori della filiera e che ottimizzino il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso.

Le disposizioni in tema di energia si inseriscono in un contesto europeo volto a promuovere la maggior competitività dei mercati e il completamento del mercato energetico interno. L'Energy Union, approvato dal Consiglio dei Ministri Europeo nel 2015, pone il mercato *retail* fra le tematiche principali, con gli obiettivi di migliorare la competizione nel mercato, di assistere i clienti vulnerabili e di migliorare la capacitazione dei consumatori, stimolandoli a partecipare attivamente nel mercato attraverso una sempre maggiore informazione sui consumi.

L'intervento legislativo proposto inoltre fa seguito alla recente approvazione della L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" che già prevede misure orientate a rafforzare la tutela e il coinvolgimento dei clienti nel mercato e il superamento dei regimi di tutela. In particolare, sulla specifica problematica dà mandato all'AEEGSI di imporre un obbligo di rateizzazione nei casi di fatture di importo rilevante derivanti da ritardi di fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (ad esclusione dei conguagli imputabili al cliente finale), nonché di definire adeguate misure di responsabilizzazione dei distributori e individuare modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura.

La problematica oggetto della proposta di legge, ossia il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette o maxi-conguagli, è già stata oggetto di un'attenta analisi e di un approfondito dibattito nell'ambito del Tavolo di confronto con le Associazioni istituito nella seconda metà del 2015 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con la partecipazione dell'AEEGSI, volto a individuare le soluzioni più efficaci per superare le criticità emerse.

Elettricità Futura intende ribadire quanto già affermato in sede di Tavolo di Confronto riguardo alla massima attenzione prestata dagli operatori alla tematica in oggetto, pur nella convinzione che in termini statistici si tratta, in particolare per il settore elettrico, di casi numericamente assai contenuti in relazione all'entità delle fatture che annualmente vengono emesse nell'ordine di 200 milioni/anno.

La preoccupazione degli operatori e quindi il loro impegno è di evitare che, a fronte di casi legati certamente a disservizi, ma comunque con carattere di eccezionalità, possano esserci impatti negativi sulla percezione dei consumatori domestici del funzionamento del mercato in una fase in cui è stato avviato il percorso di completa apertura del mercato.

Occorre considerare che il settore energetico sta infatti attraversando una fase di evoluzione dovuta sia al completamento del processo di liberalizzazione del mercato *retail*, sia all'accelerazione tecnologica che apre nuove opportunità per i consumatori rendendo disponibili informazioni e servizi per la conoscenza, gestione e l'ottimizzazione dei propri consumi, nonché canali di comunicazione diretti con il proprio fornitore.

Nel settore elettrico ormai la diffusione dei contatori elettronici tele leggibili di prima generazione ha superato il 99% delle utenze. La rimanente parte è costituita da contatori elettromeccanici per i quali non è stato possibile effettuare la sostituzione in quanto non accessibili e per i quali non è stato possibile concordare con il cliente l'intervento. L'inaccessibilità del gruppo di misura rappresenta una barriera rilevante per una fatturazione legata ai consumi effettivi del cliente.

La diffusione capillare dei sistemi di misura tele leggibili rappresenta la soluzione strutturale delle problematiche relative ai conguagli, limitando la fatturazione in acconto ai casi di malfunzionamento statisticamente fisiologico caratteristico di tutti gli apparati tecnologici (ad esempio il fallimento prolungato dell'interrogazione del gruppo di misura).

Nel settore elettrico è già partita la campagna per l'installazione dei nuovi contatori elettronici di seconda generazione, in grado di rendere disponibili una serie di dati e di abilitare nuovi servizi, tra i quali anche la rilevazione dei consumi pressoché in tempo reale.

Peraltro il tema della fatturazione negli ultimi anni è stato oggetto di una intensa e incisiva attività da parte dell'AEEGSI, la quale con la propria azione normativa a tutela dei consumatori nel settore energia, è già intervenuta in maniera organica sul tema e sta tuttora intervenendo con misure volte a migliorare ulteriormente tanto la disponibilità dei dati di misure reali, quanto le modalità di fatturazione. Ciò proprio per allineare il più possibile le bollette pagate dai clienti ai consumi effettivi ed assicurare il rispetto della tempestività di fatturazione.

Il Piano strategico 2015-2018 del regolatore prevede all'OS 7 la definizione delle modalità di messa a disposizione dei dati sui consumi e sui prelievi di potenza da parte dei diversi soggetti interessati, lo sviluppo dello *smart metering* gas, la definizione delle funzionalità dei contatori elettrici di seconda generazione e la revisione del quadro regolatorio “al fine di affrontare in maniera decisa la questione delle fatture di conguaglio, incentivando la fatturazione basata sui consumi effettivi e sulle autolettture”. Al riguardo il regolatore ha già attivato un sistema di incentivazione e responsabilizzazione robusto e unico in Europa per abbattere ex-ante le possibili cause dei conguagli e promuovere comportamenti efficienti.

L'azione regolatoria si è concretizzata in una serie di provvedimenti tra i quali la delibera 463/2016/R/com e il testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita, TIF, che prevedono tra l'altro:

- nuovi obblighi per la gestione delle autolettture;
- limitazioni all'utilizzo di fatture miste (fatture con una parte di dati rilevati e una parte di dati stimati);
- l'introduzione di un indicatore di qualità per i distributori per contenere l'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi;
- indennizzi a favore del cliente finale da parte del venditore per ritardi di emissione delle fatture e da parte del distributore per mancata rilevazione dei dati effettivi;
- indennizzi automatici a favore del venditore a carico delle imprese di distribuzione in caso di messa a disposizione dei dati di misura in ritardo o stimati;
- estensione ai venditori del mercato libero dell'obbligo, già vigente per il mercato tutelato, di rateizzazione di fatture anomale o emesse in ritardo.

Inoltre l'AEEGSI è intervenuta con la Delibera 100/2016/R/com per disciplinare l'emissione delle fatture di chiusura per la cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale, prevedendo obblighi sui venditori relativamente a:

- termine di emissione della fattura entro sei settimane dalla chiusura del contratto;
- indennizzi in capo al venditore a favore del cliente nel caso di sforamento delle tempistiche di fatturazione.

Inoltre, la stessa delibera in tema di obblighi di rilevazione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura:

- disciplina le attività che il distributore dovrà portare a termine in caso di autolettura;
- quantifica gli indennizzi in capo al distributore da riconoscere al venditore finale e al cliente finale in caso di adempimenti/ritardi.

In ultimo la recente delibera 522/2017/R/gas, le cui disposizioni entreranno in vigore a partire dal 2018, prevede disposizioni per migliorare il servizio di misura nel settore gas e indurre le imprese di distribuzione alla effettiva rilevazione del dato di misura. In particolare è previsto l'obbligo di sostituzione del misuratore tradizionale con i nuovi *smart meter* nel caso l'impresa di distribuzione non abbia acquisito almeno una lettura effettiva nel corso dell'ultimo anno, con una penale in caso di inadempienza del suddetto obbligo.

Il quadro regolatorio evidenziato testimonia come siano già state implementate efficaci misure per limitare il fenomeno dei maxi conguagli sia a livello preventivo - prevedendo modalità di fatturazione sempre più basate su consumi effettivi, rafforzando e ampliando l'utilizzo delle autolettture e responsabilizzando i distributori rispetto agli adempimenti di messa a disposizione dei dati effettivi di misura e i venditori rispetto alla fatturazione – sia a livello gestionale, tramite la rateizzazione degli importi, al versificarsi dell'evento.

Tale quadro potrà essere ancor più rafforzato e completato in attuazione delle disposizioni previste dalla L. 124/2017 che prevede ulteriori misure di responsabilizzazione dei distributori a fronte dell'adozione di modalità idonee a favorire l'accessibilità del contatore. La soluzione della problematica dell'accessibilità del contatore è essenziale non solo per la rilevazione dei consumi effettivi, aspetto particolarmente critico nel settore gas, ma anche per la sostituzione dei contatori con gli apparati che consentono la tele lettura dei dati.

L'inaccessibilità dei gruppi di misura rappresenta, infatti, una barriera rilevante per una fatturazione legata ai consumi effettivi del cliente. Si tratta di una problematica molto estesa nel settore del gas, residuale in quello elettrico, derivante in particolar modo dall'indisponibilità del cliente.

Due possono essere le possibili linee di azione in presenza di misuratore tradizionale inaccessibile: i) interventi legislativi per consentire accessi forzosi del distributore concessionario del servizio di misura a sostituire i contatori tradizionali non letti anche da anni; ii) azioni di ulteriore promozione vs il cliente finale all'utilizzo delle autolettture: es. perdita del diritto alla rateizzazione in caso di maxi-conguagli dovuti a mancate letture nel caso in cui il cliente non invia nemmeno un'autolettura nel corso di un determinato periodo temporale da definire.

Alla luce delle considerazioni illustrate, Elettricità futura ritiene che la proposta di fissare un limite temporale di due anni oltre il quale non è più possibile conguagliare i consumi da parte dei venditori non risulta condivisibile considerando che:

- una moratoria sul pagamento delle fatture o il divieto di conguaglio per periodi superiori a due anni rispetto alla data di fatturazione, oltre a non risolvere in maniera strutturale il problema, rischia di compromettere l'equilibrio economico-finanziario:
 - ✓ delle società di vendita di energia, che sosterrebbero l'onere della misura adottata anche nei casi in cui la responsabilità del conguaglio non sia loro imputabile (ad esempio: per inaccessibilità del contatore, etc.);
 - ✓ ma anche delle imprese di distribuzione, nelle situazioni in cui si trovino a dover corrispondere ai soggetti istituzionali del sistema un gettito fiscale o parafiscale non riscosso.
- la recente evoluzione della regolazione di settore sopra illustrata con la definizione di specifiche regole di comunicazione e utilizzo in fattura dell'autolettura ha di fatto responsabilizzato il cliente coinvolgendolo attivamente nel processo di fatturazione. Il cliente, infatti, in particolare nel settore del gas caratterizzato da una quota rilevante di contatori non accessibili, in assenza di letture rilevate dal distributore, ha la possibilità di ricevere fatture basate su consumi reali comunicando periodicamente il dato di lettura corretto. Pertanto in assenza di un dato reale di misura o di un'autolettura del cliente è del tutto legittimo fatturare in stima, continuando ad essere parimenti legittimo richiedere il pagamento dei corrispettivi fatturati nei casi di conguaglio (anche pluriennale); in base alle disposizioni del codice civile e alla normativa fiscale possono essere effettuate rettifiche di fatturazione, che coinvolgono non solo il cliente finale ma anche tutti i soggetti a monte della filiera (venditori, distributori etc) per un periodo di cinque anni.